



Firmato digitalmente da
ROBERTA de PAOLI AMBROSI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRESCIA:80017830177

Repertorio N. 8854

Raccolta N. 6225

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore diciotto e trentaquattro minuti.

(14.03.2024)

In Brescia (BS), via Pietro Nenni n. 30.

Avanti a me Avv. dott. ROBERTA de PAOLI AMBROSI, notaio in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società:

- "**RJ45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**", con sede in Brescia, Via Cefalonia N. 55, Codice Fiscale 03593720984, Partita I.V.A. 03593720984, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 03593720984 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 547198, nonché iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A234143, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Delibera di emissione di strumenti finanziari partecipativi per un importo pari a 150.000,00 Euro (centocinquanta mila euro).

E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor **GAZZORELLI DANIELE**, nato a Gavardo (BS) il 13 marzo 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il costituito signor **GAZZORELLI DANIELE**, il quale,

CONSTATATO

- che, a norma di legge e di statuto, con messaggio di posta elettronica inviato ai soci in data 27 febbraio 2024, è stata ritualmente convocata in questo giorno luogo ed ora, in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria della predetta società per discutere e deliberare sull'ordine del giorno precedentemente descritto;

- che in questa sede sono presenti, in proprio o per regolarmente deleghe che restano acquisite agli atti sociali, n. 21 (ventuno) soci aventi diritto di voto, quali risultanti dal foglio presenze nominativo **che si allega al presente atto sotto la lettera "A"**;

- che tutti i soci partecipanti sono iscritti nel Libro Soci, convenzionalmente introdotto ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale, da almeno 90 (novanta) giorni e quindi legittimati a esprimere il voto ai sensi dell'art. 2538,



Notaio

Roberta de Paoli Ambrosi

Brescia, Piazza della Vittoria 11
Villanuova s/C, Viale Brescia 1/A
T. 030/296510 F. 030/2906473
info@notaidpa.it

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA

IL 19/03/2024

N. 12558

SERIE 1T

€ 356,00

primo comma, c.c. e dell'art. 36 del vigente statuto sociale;

- che, a norma dell'art. 27 del vigente statuto sociale, la società (ai sensi dell'art. 2346 c.c.) esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci;
- che gli amministratori presenti sono quelli che risultano dal foglio presenze sopra allegato;
- che i Sindaci presenti sono quelli che risultano dal foglio presenze sopra allegato;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

La presente assemblea validamente costituita e idonea a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno.

Il presidente dà atto anzitutto che l'assemblea acconsente alla trattazione unitaria di tutti i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno richiamando quanto illustrato già nel primo punto dell'assemblea ordinaria del 22 febbraio u.s. in merito all'investimento nel ramo aziendale digitalizzazione.

La copertura finanziaria dell'investimento, stimato in complessivi euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero) circa, è prevista per parte rilevante mediante debito bancario in corso di definizione, ma in parte anche attraverso altre risorse. In particolare, circa 150.000,00 (centocinquantomila virgola zero zero) euro dovranno essere versati dai soci cooperatori e/o sovventori, nell'ambito di nuovo piano di sovvenzione che sarà oggetto di successiva specifica delibera, mentre per 150.000,00 (centocinquantomila virgola zero zero) euro è prevista l'emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi che saranno destinati in via riservata a CFI - Cooperazione Finanza Impresa, un investitore istituzionale costituito a seguito dell'entrata in vigore della L. 49 del 27/02/1985 - Legge Marcora - e destinato al sostegno delle iniziative di sviluppo delle cooperative sociali.

Il Presidente al riguardo chiarisce che CFI ha prodotto la proposta di regolamento degli strumenti finanziari partecipativi, che viene emesso ai sensi dell'art. 2526 C.C. nonché degli specifici articoli dello statuto sociale, già oggetto delle recenti modifiche di cui alla precedente seduta straordinaria.

Il presidente illustra quindi il regolamento, precisando che questi strumenti assumono una natura ibrida sotto il profilo societario, presentando alcune caratteristiche proprie delle azioni (i diritti amministrativi) e altre proprie dei titoli di debito (la restituzione a termine).

Le norme civilistiche, nell'introdurre questi nuovi strumenti, hanno lasciato volutamente spazio alla libertà dei soci e dei sottoscrittori nella puntuale definizione delle caratteristiche. Nel caso di specie trattasi di uno schema già consolidato e in uso da parte di CFI.

Il Presidente dà esauriente resoconto all'assemblea del testo del Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi della società, fornendo tutte le delucidazioni richieste dai presenti.

Il Collegio sindacale, in persona del Presidente, esprime parere favorevole all'operazione.

Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società **"RJ45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**

udita

la proposta del presidente dell'assemblea,

DELIBERA

- di emettere n. 300 (trecento) strumenti finanziari partecipativi del valore unitario di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), quindi per l'importo complessivo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), riservati alla sottoscrizione di CFI, del valore unitario di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) a fronte di un apporto di denaro di complessivi euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);

- di approvare in ogni sua parte il Regolamento di emissione degli strumenti finanziari partecipativi denominato "SMALL2BIG" sotto riportato, che qui si intende integralmente richiamato e deliberato e che viene altresì allegato allo statuto per formarne parte integrante e sostanziale;

- di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere, autorizzandolo ad apportare ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.".

"REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DELLA SOCIETA' "RJ45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

1 Disposizioni Preliminari

Il presente regolamento (di seguito anche solo il "Regolamento") disciplina la gestione degli strumenti finanziari partecipativi (anche solo "SFP") riservati alla sottoscrizione di CFI ai sensi dell'art 26 dello Statuto Sociale, nel rispetto dell'art. 2526 codice civile, della legge n. 49/1985, come modificata dall'art. 12 della L. n. 57/2001 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, ivi compresi i decreti ministeriali di attuazione della L. 49/85 nonché in attuazione delle previsioni dello Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 28 c. 2 dello Statuto Sociale, in sede di

emissione gli SFP non sono stati previamente offerti ai soci cooperatori, in quanto trattasi di emissione riservata alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

2 Emissione degli SFP

L'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data odierna ha deliberato, inter alia l'emissione ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, del codice civile, di uno strumento finanziario partecipativo rappresentato da n. 300 (trecento) azioni del valore unitario di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), quindi per l'importo complessivo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

Gli apporti effettuati da parte dei Titolari di SFP all'atto della sottoscrizione dei relativi SFP saranno contabilizzati in apposita voce di capitale sociale, costituendo il "Capitale Sociale Soci Finanziatori", conformemente all'art. 26 dello Statuto Sociale.

I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai Titolari di SFP a norma del presente Regolamento e dello Statuto, saranno esercitabili dal rispettivo Titolare di SFP, senza alcuna esclusione, limitazione e restrizione, anche nel caso in cui la relativa Riserva SFP, per qualunque causa, ivi inclusa per effetto di perdite, si riduca o si esaurisca integralmente, ivi incluso in caso di azzeramento totale del capitale sociale della Società.

Gli SFP costituiscono titoli nominativi e possono essere Trasferiti soltanto in conformità alle previsioni del presente Regolamento e dello Statuto.

Tutti gli SFP della medesima classe hanno le stesse caratteristiche e conferiscono gli stessi diritti secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3 Trascrizione degli SFP

Gli SFP sono indivisibili e dematerializzati, non essendo rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società.

La titolarità dello strumento verrà comprovata dall'iscrizione nell'apposita sezione del Libro dei Soci della Società, curato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, dal quale risulteranno:

- (a) la ragione o denominazione sociale, la sede legale, la data di costituzione, il codice fiscale e gli altri elementi identificativi del Titolare di SFP, nonché degli altri eventuali successivi Titolari di SFP che siano divenuti tali in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento;
- (b) dell'indirizzo del Titolare di SFP per le comunicazioni allo stesso;
- (c) dei Trasferimenti degli SFP eseguiti in conformità allo Statuto ed alle disposizioni del presente Regolamento.

4 Obblighi dei Titolari degli SFP

Il Titolare di SFP è tenuto al versamento integrale di quan-

to dovuto per la sottoscrizione dei relativi SFP, da effettuarsi per cassa contestualmente alla sottoscrizione degli stessi.

Il Titolare di SFP è altresì tenuto all'osservanza dello Statuto, del presente Regolamento e delle delibere assembleari e del consiglio di amministrazione della Società contenenti disposizioni relative agli SFP ed ai Titolari di SFP assunte ai sensi di legge, di statuto e/o del presente regolamento.

5 Diritti patrimoniali

Gli strumenti finanziari partecipativi CFI sono privilegiati nella ripartizione degli utili; a ciascuno di essi spetta obbligatoriamente un dividendo annuale non inferiore al 2%, calcolato sul capitale sottoscritto e versato detenuto nel corso dell'esercizio di riferimento; il diritto al dividendo spetterà in conseguenza dell'approvazione del bilancio di esercizio ed indipendentemente dalla specifica delibera di destinazione dell'utile a condizione che gli utili siano sufficienti, dopo aver dedotto gli accantonamenti a riserva legale e quanto destinato per legge ai fondi mutualistici, prima di eventuali ulteriori destinazioni del risultato; a CFI spetta comunque un dividendo superiore di 2 punti percentuali rispetto a quanto deliberato in favore dei soci ordinari. Nel caso in cui l'assemblea deliberi la rivalutazione gratuita delle azioni, tale rivalutazione spetterà anche alle azioni CFI in eguale misura. Le condizioni di cui al presente articolo si intendono correlate all'ammissione dello strumento nell'ambito del progetto SMALL size equity investments TO support social enterprise in becoming Bigger Increasing occupation (G.A. 101101757), finanziato dalla UE a valere sull'ESF+, nonché all'ammissione dello strumento alla garanzia FEI/EaSi.

6 Portabilità del diritto al dividendo

Il diritto al dividendo è portabile: in caso di mancato o incompleto pagamento in un esercizio, esso dovrà essere recuperato nei successivi esercizi, unitamente al dividendo maturato nel nuovo esercizio, nei limiti di capienza degli utili di esercizio, nel rispetto della legge e con priorità rispetto ad altre destinazioni del risultato.

7 Diritti patrimoniali in caso di perdite e di scioglimento della società

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta una riduzione del valore nominale delle azioni CFI, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci operatori e dei soci di ogni altra categoria.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni CFI hanno un diritto di prelazione del rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci operatori e dei soci di ogni altra categoria, per l'intero valore nominale. In caso di scioglimento o trasformazione della cooperativa, alle a-

zioni CFI spetta la quota parte delle riserve divisibili.

8 Intangibilità del diritto al dividendo

L'Assemblea che approva il bilancio potrà destinare a ristoro, nei limiti di legge e nel rispetto dello Statuto Sociale, solo la parte di risultato dell'esercizio che residua dopo le destinazioni obbligatorie per legge, la distribuzione del dividendo spettante alle azioni degli strumenti finanziari partecipativi e la rivalutazione del capitale sociale ai sensi dell'art. 7 della L. 59/1992, qualora deliberata.

L'eventuale decisione di attribuire un ristorno ai soci cooperatori, dovrà in ogni caso garantire il rispetto di quanto previsto al precedente comma.

9 Diritti di voto dei possessori

A ciascuna azione CFI spetta un diritto di voto, massimo 5 voti nel caso di socio sovventore, in assemblea generale, ordinaria e straordinaria, in proporzione all'importo dello strumento finanziario partecipativo e nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative; a CFI è riservata la facoltà di nomina di un sindaco effettivo, un amministratore, e, in caso di scioglimento della cooperativa, un liquidatore.

10 Diritto di recesso

A CFI spetta il diritto di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta alla società, da trasmettersi mediante PEC ovvero raccomandata A/R, ed avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione:

- a) nei casi di cui all'art. 2437 c.c.;
- b) nei casi di violazione dei diritti disciplinati dalla delibera di emissione e dal regolamento e dalla normativa richiamata all'art. 1, non sanati entro 30 giorni dalla contestazione del socio;
- c) decorso il periodo minimo di 3 anni a far data di versamento della partecipazione;
- d) in caso di violazione da parte della cooperativa dei precetti e delle procedure espresse nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, il codice etico nonché il sistema disciplinare adottati da CFI e resi disponibili sul sito www.cfi.it, nonché in caso di commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001 da parte della cooperativa e/o dei suoi rappresentanti e/o dei soci.

Il rimborso dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione stessa nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, maggiorato dell'eventuale dividendo, maturato sino alla data di efficacia del recesso, dell'eventuale rivalutazione deliberata e di eventuali riserve divisibili, nel rispetto dei privilegi previsti per le azioni CFI.

11 Durata e Rimborso delle azioni

Le azioni CFI di cui al presente regolamento dovranno essere riscattate dalla cooperativa, ovvero rimborsate previa sem-

plice comunicazione scritta di recesso, alle condizioni previste al precedente art. 7, non oltre i seguenti termini:

- n. 75 azioni per un importo di € 37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero zero) con scadenza al 4° anno a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo;
- n. 222 azioni per un importo di € 111.000,00 (centoundicimila virgola zero zero) con scadenza al 7° anno a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo;
- n. 3 azioni per un importo di € 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) con scadenza al 10° anno a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo.

Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, maggiorato dell'eventuale dividendo, maturato sino alla data di efficacia del recesso, dell'eventuale rivalutazione deliberata e di eventuali riserve divisibili, nel rispetto dei privilegi previsti per le azioni CFI.

12 Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso, saranno rimesse alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, ad istanza anche di una sola parte. L'arbitro agirà in via rituale conformemente alla normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà Roma.

13 Regime Fiscale

Gli SFP si qualificano come "titoli similari alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

14 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la Società ed i Titolari di SFP, nonché tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento tra i soci della Società e i Titolari di SFP, saranno effettuate con lettera raccomandata A/R o via telefax o tramite posta elettronica certificata, inviati, se alla Società, presso la sede sociale all'attenzione del consiglio di amministrazione e, se al Titolare di SFP, all'indirizzo rispettivamente indicato nel Registro.

15 Legge Applicabile

Il presente Regolamento e gli SFP sono disciplinati dalla legge Italiana.

16 Varie

La sottoscrizione ed il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza e la incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente

Regolamento valgono le applicabili disposizioni di legge.
In caso di contrasto fra quanto previsto nel presente Regolamento e nello Statuto, prevale quanto previsto nel presente Regolamento.

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea con voti favorevoli complessivamente pari all'unanimità dei presenti, fatta eccezione per l'estinzione del socio PELLEGRINO DOMENICO, il tutto secondo l'elenco nominativo, comprensivo anche dell'indicazione degli astenuti e dei dissenzienti, che si trova allegato a presente atto sotto la lettera "A".

A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di riportare integralmente il testo del Regolamento sopra citato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B"

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore diciannove e due minuti.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di tre fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su otto pagine complete e su parte della nona, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e otto minuti.

FIRMATO IN ORIGINALE:

GAZZORELLI DANIELE


ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO

RJ45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
 IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 14/03/2024
FOGLIO FIRMA PRESENZE

ALLEGATO "A"
 all'atto n. 6225
 della raccolta

SOCI VOLONTARI:






N.	NOME	PER DELEGA A:	FIRMA
1	MAFFEI GIUSEPPE		
2	ROSSINI ROBERTO		
3	TURATI GIANCARLO		
4	GERVASONI GIANCARLO		
5	FERRARI THOMAS		
6	GIORGETTI LUCA		
7	CAVALIERE GIANCARLO		
8	MATTURRO STEFANO		
9	MANERA CARMELO		
10	MANERA SALVATORE		
11	SIVERIO SARA		
12	MIGNACCA SALVATORE		
13	MARANO GAETANO		
14	BERTINELLI FOLCHI PIERLUIGI		
15	JOANNES FEDERICO		
16	SANGIORGI FILIPPO		
17	SANGIORGI DAVIDE		

Fav.

Presidente
 Roberto Di Alberto



SOCI LAVORATORI:

N.	NOME	PER DELEGA A:	FIRME
1	GAZZORELLI DANIELE		
2	FENAROLI CARLO		
3	BERGOMI GIOVANNA		
4	CARÈ PAOLA		
5	MORONI STEFANO		

Fav

Fav

Fav

Fav

6	GAFFURINI CHIARA	UP Pozzoni Elm.		Fav
7	MONTANARI VERONICA	Rodolfo Pedersini		Fav
8	PASSARO MATTEO			
9	BAIETTI LUISA		Luca Belli	Fav
10	BREGOLI ANDREA	Luca Belli		Fav
11	MIGNACCA SERENA		Luca Belli	Fav
12	PELLEGRINO DOMENICO			ASSENTO
13	CABUROSSO ALESSANDRO			Fav
14	FORMISANO CIRO		Luca Belli	Fav
15	LOMBARDO GIOVANNI			Fav
16	MONTALTO SEBASTIANO	Luca Belli		Fav
17	BUTTURINI MARTA		Luca Belli	Fav
18	FERRARI ELENA		UP Pozzoni Elm.	Fav
19	FERRI FABIO			Fav
20	PEDERSINI ROBERTA		Rodolfo Pedersini	Fav
21	GALLONI LAURA		Luca Belli	Fav

COLLEGIO SINDACALE:

N.	NOME	FIRME
1	SEVERINO GRITTI	Luca Belli
2	DELBARBA GIANLUCA	collegato in audio conferenza
3	GIULIANO SOLDI	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAIZIONE:

N.	NOME	FIRME
1	DANIELE GAZZORELLI	Luca Belli
2	CARLO FENAROLI	
3	THOMAS FERRARI	Luca Belli
4	PAOLA CARE'	
5	LAURA GALLONI	Luca Belli



Luca Belli

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 6225 DELLA RACCOLTA
REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DELLA
SOCIETA' "RJ45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**

1 Disposizioni Preliminari

Il presente regolamento (di seguito anche solo il **"Regolamento"**) disciplina la gestione degli strumenti finanziari partecipativi (anche solo **"SFP"**) riservati alla sottoscrizione di CFI ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, nel rispetto dell'art. 2526 codice civile, della legge n. 49/1985, come modificata dall'art. 12 della L. n. 57/2001 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, ivi compresi i decreti ministeriali di attuazione della L. 49/85 nonché in attuazione delle previsioni dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'art. 28 c. 2 dello Statuto Sociale, in sede di emissione gli SFP non sono stati previamente offerti ai soci cooperatori, in quanto trattasi di emissione riservata alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

2 Emissione degli SFP

L'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data odierna ha deliberato, inter alia l'emissione ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, del codice civile, di uno strumento finanziario partecipativo rappresentato da n. 300 (trecento) azioni del valore unitario di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), quindi per l'importo complessivo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

Gli apporti effettuati da parte dei Titolari di SFP all'atto della sottoscrizione dei relativi SFP saranno contabilizzati in apposita voce di capitale sociale, costituendo il "Capitale Sociale Soci Finanziatori", conformemente all'art. 26 dello Statuto Sociale.

I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai Titolari di SFP a norma del presente Regolamento e dello Statuto, saranno esercitabili dal rispettivo Titolare di SFP, senza alcuna esclusione, limitazione e restrizione, anche nel caso in cui la relativa Riserva SFP, per qualunque causa, ivi inclusa per effetto di perdite, si riduca o si esaurisca integralmente, ivi incluso in caso di azzeramento totale del capitale sociale della Società.

Gli SFP costituiscono titoli nominativi e possono essere Trasferiti soltanto in conformità alle previsioni del presente Regolamento e dello Statuto.

Tutti gli SFP della medesima classe hanno le stesse caratteristiche e conferiscono gli stessi diritti secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3 Trascrizione degli SFP

Gli SFP sono indivisibili e dematerializzati, non essendo

rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società.

La titolarità dello strumento verrà comprovata dall'iscrizione nell'apposita sezione del Libro dei Soci della Società, curato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, dal quale risulteranno:

(a) la ragione o denominazione sociale, la sede legale, la data di costituzione, il codice fiscale e gli altri elementi identificativi del Titolare di SFP, nonché degli altri eventuali successivi Titolari di SFP che siano divenuti tali in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento;

(b) dell'indirizzo del Titolare di SFP per le comunicazioni allo stesso;

(c) dei Trasferimenti degli SFP eseguiti in conformità allo Statuto ed alle disposizioni del presente Regolamento.

4 Obblighi dei Titolari degli SFP

Il Titolare di SFP è tenuto al versamento integrale di quanto dovuto per la sottoscrizione dei relativi SFP, da effettuarsi per cassa contestualmente alla sottoscrizione degli stessi.

Il Titolare di SFP è altresì tenuto all'osservanza dello Statuto, del presente Regolamento e delle delibere assembleari e del consiglio di amministrazione della Società contenenti disposizioni relative agli SFP ed ai Titolari di SFP assunte ai sensi di legge, di statuto e/o del presente regolamento.

5 Diritti patrimoniali

Gli strumenti finanziari partecipativi CFI sono privilegiati nella ripartizione degli utili; a ciascuno di essi spetta obbligatoriamente un dividendo annuale non inferiore al 2%, calcolato sul capitale sottoscritto e versato detenuto nel corso dell'esercizio di riferimento; il diritto al dividendo spetterà in conseguenza dell'approvazione del bilancio di esercizio ed indipendentemente dalla specifica delibera di destinazione dell'utile a condizione che gli utili siano sufficienti, dopo aver dedotto gli accantonamenti a riserva legale e quanto destinato per legge ai fondi mutualistici, prima di eventuali ulteriori destinazioni del risultato; a CFI spetta comunque un dividendo superiore di 2 punti percentuali rispetto a quanto deliberato in favore dei soci ordinari. Nel caso in cui l'assemblea deliberi la rivalutazione gratuita delle azioni, tale rivalutazione spetterà anche alle azioni CFI in eguale misura. Le condizioni di cui al presente articolo si intendono correlate all'ammissione dello strumento nell'ambito del progetto SMALL size equity investments TO support social enterprise in becoming Bigger Increasing occupation (G.A. 101101757), finanziato dalla UE a valere sull'ESF+, nonché all'ammissione dello strumento alla garanzia FEI/EaSi.

6 Portabilità del diritto al dividendo

Il diritto al dividendo è portabile: in caso di mancato o

incompleto pagamento in un esercizio, esso dovrà essere recuperato nei successivi esercizi, unitamente al dividendo maturato nel nuovo esercizio, nei limiti di capienza degli utili di esercizio, nel rispetto della legge e con priorità rispetto ad altre destinazioni del risultato.

7 Diritti patrimoniali in caso di perdite e di scioglimento della società

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta una riduzione del valore nominale delle azioni CFI, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori e dei soci di ogni altra categoria.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni CFI hanno un diritto di prelazione del rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori e dei soci di ogni altra categoria, per l'intero valore nominale. In caso di scioglimento o trasformazione della cooperativa, alle azioni CFI spetta la quota parte delle riserve divisibili.

8 Intangibilità del diritto al dividendo

L'Assemblea che approva il bilancio potrà destinare a ristorno, nei limiti di legge e nel rispetto dello Statuto Sociale, solo la parte di risultato dell'esercizio che residua dopo le destinazioni obbligatorie per legge, la distribuzione del dividendo spettante alle azioni degli strumenti finanziari partecipativi e la rivalutazione del capitale sociale ai sensi dell'art. 7 della L. 59/1992, qualora deliberata.

L'eventuale decisione di attribuire un ristorno ai soci cooperatori, dovrà in ogni caso garantire il rispetto di quanto previsto al precedente comma.

9 Diritti di voto dei possessori

A ciascuna azione CFI spetta un diritto di voto, massimo 5 voti nel caso di socio sovventore, in assemblea generale, ordinaria e straordinaria, in proporzione all'importo dello strumento finanziario partecipativo e nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative; a CFI è riservata la facoltà di nomina di un sindaco effettivo, un amministratore, e, in caso di scioglimento della cooperativa, un liquidatore.

10 Diritto di recesso

A CFI spetta il diritto di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta alla società, da trasmettersi mediante PEC ovvero raccomandata A/R, ed avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione:

- a) nei casi di cui all'art. 2437 c.c.;
- b) nei casi di violazione dei diritti disciplinati dalla delibera di emissione e dal regolamento e dalla normativa richiamata all'art. 1, non sanati entro 30 giorni dalla contestazione del socio;

c) decorso il periodo minimo di 3 anni a far data di versamento della partecipazione;

d) in caso di violazione da parte della cooperativa dei precetti e delle procedure espresse nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, il codice etico nonché il sistema disciplinare adottati da CFI e resi disponibili sul sito www.cfi.it, nonché in caso di commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001 da parte della cooperativa e/o dei suoi rappresentanti e/o dei soci.

Il rimborso dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione stessa nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, maggiorato dell'eventuale dividendo, maturato sino alla data di efficacia del recesso, dell'eventuale rivalutazione deliberata e di eventuali riserve divisibili, nel rispetto dei privilegi previsti per le azioni CFI.

11 Durata e Rimborso delle azioni

Le azioni CFI di cui al presente regolamento dovranno essere riscattate dalla cooperativa, ovvero rimborsate previa semplice comunicazione scritta di recesso, alle condizioni previste al precedente art. 7, non oltre i seguenti termini:

- n. 75 azioni per un importo di € 37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero zero) con scadenza al 4° anno a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo;

- n. 222 azioni per un importo di € 111.000,00 (centoundicimila virgola zero zero) con scadenza al 7° anno a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo;

- n. 3 azioni per un importo di € 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) con scadenza al 10° anno a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo.

Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, maggiorato dell'eventuale dividendo, maturato sino alla data di efficacia del recesso, dell'eventuale rivalutazione deliberata e di eventuali riserve divisibili, nel rispetto dei privilegi previsti per le azioni CFI.

12 Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso, saranno rimesse alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, ad istanza anche di una sola parte. L'arbitro agirà in via rituale conformemente alla normativa vigente. La sede

dell'arbitrato sarà Roma.

13 Regime Fiscale

Gli SFP si qualificano come "titoli simili alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

14 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la Società ed i Titolari di SFP, nonché tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento tra i soci della Società e i Titolari di SFP, saranno effettuate con lettera raccomandata A/R o via telefax o tramite posta elettronica certificata, inviati, se alla Società, presso la sede sociale all'attenzione del consiglio di amministrazione e, se al Titolare di SFP, all'indirizzo rispettivamente indicato nel Registro.

15 Legge Applicabile

Il presente Regolamento e gli SFP sono disciplinati dalla legge Italiana.

16 Varie

La sottoscrizione ed il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza e la incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento valgono le applicabili disposizioni di legge. In caso di contrasto fra quanto previsto nel presente Regolamento e nello Statuto, prevale quanto previsto nel presente Regolamento.

FIRMATO IN ORIGINALE:

GAZZORELLI DANIELE

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 6225 DELLA RACCOLTA

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una cooperativa di solidarietà
denominata "RJ45 Società
cooperativa sociale - ONLUS".

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Art. 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Brescia (BS) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31.12.2060 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art.25 del presente statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 5 - Scopo Mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 6, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone

svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 6 - Oggetto

La cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, le attività meglio dettagliate di seguito, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori.

I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'Art. 4 della Legge 381/91.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- a) promuovere iniziative tese a diffondere i principi e la pratica cooperativa nella società;
- b) sviluppare attività finalizzate alla promozione di nuove società cooperative e non cooperative, al loro potenziamento e sviluppo anche attraverso la fornitura di infrastrutture e servizi tecnologici, informatici e telematici;

- c) fornire assistenza tecnica nei vari comparti di operatività delle imprese cooperative e non cooperative, nonché supportare queste attività anche attraverso l'erogazione di servizi commerciali e di marketing di vario genere;
- d) organizzare corsi di qualificazione a livello formativo, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione con particolare riferimento al mondo della cooperazione;
- e) indire conferenze, seminari e convegni di studio;
- f) compiere attività di registrazione ed elaborazione dati relativi alla gestione aziendale;
- g) fornire assistenza per progetti di finanziamento per le imprese cooperative e le PMI a carattere regionale, nazionale ed internazionale;
- h) fornitura di servizi per l'applicazione, l'organizzazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informatica;
- i) progettazione e pianificazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione;
- j) progettazione e sviluppo software e relativa assistenza; progettazione e sviluppo di siti web;
- k) realizzazione infrastrutture e vendita servizio hosting;
- l) commercio all'ingrosso di prodotti informatici hardware e software e fornitura di servizi correlati per l'installazione e la manutenzione;
- m) attività di formazione nel campo dell'informatica, aggiornamento, qualificazione professionale nell'ambito dell'ICT e delle nuove tecnologie informatiche, anche attraverso la conduzione di corsi tecnici applicativi e professionali sia presso enti privati che pubblici; attività di ricerca e sviluppo relativa a progetti con alto contenuto tecnologico/ innovativo, volta all'ottenimento di finanziamenti e commesse, da parte della Unione Europea (U.E) e di altri organismi pubblici e privati;
- n) l'attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici e di reti ed esecuzione di servizi relativi;
- o) le attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani), di formazione e di consulenza in genere nelle materie attinenti all'informatica, l'automazione e l'organizzazione, anche in rapporto alla gestione aziendale;
- p) l'acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di apparecchiature e sistemi in genere per l'informatica e l'automazione, sia di produzione propria sia di rappresentanza;

- q) la vendita, per corrispondenza e a mezzo di strumenti telematici, di prodotti e di servizi per l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, ivi incluse le attività di formazione;
- r) la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà della società o di terzi, siano essi fissi, mobili o satellitari, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie;
- s) lo svolgimento delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;
- t) servizi gestionali a soggetti di qualsiasi tipo, italiani o esteri nell'ambito della consulenza informatica;
- u) la consulenza in materia di marchio di qualità e consulenza in materia di sicurezza informatica;
- v) problem solving (soluzione di problemi informatici);
- w) gestione e manutenzione sistemi di data warehouse e porting (trasferimento) di software e/o dati da un sistema ad un altro;
- x) l'attività di produzione, collaudo, noleggio, assistenza tecnica e servizi nel campo del software e hardware compresa la progettazione e messa in opera di reti informatiche cablate e wireless; il commercio all'ingrosso e al minuto ed in tutte le altre forme consentite dalla legge dei prodotti connessi; l'attività di formazione professionale di qualsiasi tipo e livello, compresa la didattica multimediale;
- y) l'attività di redazione e pubblicazione banche dati e servizi on-line; l'attività di esecuzione di sondaggi d'opinione, marketing, pubblicità, ricerche statistiche e di mercato;
- z) servizi per la catalogazione e archiviazione a biblioteche, Enti pubblici e privati anche su supporti magnetici;
- aa) servizi di interpretariato, traduzioni e pubbliche relazioni e segreteria, stenotipia ecc. per Enti pubblici e privati;
- bb) realizzazione e gestione di attività di telecontrollo, Call Center e Contact Center a favore di Aziende Pubbliche e Private;

- cc) l'attività di costruzione e manutenzione siti internet e portali; l'attività di distribuzione, installazione, collaudo, assistenza e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere e in particolare di attività di service provider, e fornitura di applicazioni remote, centrali telefoniche, sistemi radiomobili cellulari, sistemi radio- mobili multi-accesso, sistemi radiomobili di tele-avviso personale, sistemi di localizzazione e di geo-referenziazione, sistemi di controllo domotico, sistemi di controllo di allarme e sorveglianza; il commercio all'ingrosso e al minuto ed in tutte le altre forme consentite dalla legge dei prodotti connessi.
- dd) Servizi di trasporto persone ivi compresi quelli mediante noleggio di autobus con conducente;
- ee) Servizi di autotrasporto merci in conto proprio e conto terzi;
- ff) Organizzazione e la gestione di servizi di trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco con mezzi propri o altrui;
- gg) Gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche;
- hh) Conduzione di aziende agricole e forestali di terzi nonché attività in proprio di coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e allevamento di ogni tipo di animale, la coltivazione di terreni e la raccolta di prodotti della terra anche con il metodo dell'agricoltura biologica biodinamica, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato ecc., ivi compresa la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso, anche previo confezionamento e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, sia in sede fissa che ambulante;
- ii) Attività artigianali quali falegnameria e raccolta, restauro e vendita di materiali ed oggetti di antiquariato, modernariato oggetti usati in genere noleggio delle proprie attrezzature e automezzi a terzi;
- jj) Compravendita autoveicoli;
- kk) Gestione di officine e carrozzerie specializzate in grado di offrire assistenza a tutti i tipi veicoli;
- ll) Gestione di ristoranti, mense, spacci aziendali, self-service, tavole calde, bar e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari;
- mm) servizi di logistica e magazzinaggio;

- nn) servizi di facchinaggio;
- oo) servizi di volantinaggio;
- pp) servizi di pulizia ambienti a enti pubblici o privati;
- qq) lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, sia mediante contratti di appalto che in altra forma;
- rr) attività di scansione e digitalizzazione documentale;

La società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria che sarà ritenuta necessaria e utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in maniera prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in

tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III SOCI

Art. 7 - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) **soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguati allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) **soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione per la totalità dei Soci. I soci volontari non potranno superare il 50% del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

3) **soci fruitori**, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci ordinari anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano la finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazione.

Art. 8 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera sull'approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti alla categoria speciali, nonché i diritti e gli obblighi loro spettanti. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero dei totali dei soci operatori. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 25 del presente Statuto, il socio appartenente alla

categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, con apposita delibera di provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dello statuto; costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 23 del presente Statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso, dal Consiglio di Amministrazione, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 9 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì aderire alla cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2526 C.C. e della legge n.59 del 1992, soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa sulla base del presente Titolo acquisiscono la qualifica di "soci finanziatori".

Agli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi del presente titolo si applica l'articolo 2348 c.c.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Art. 10 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- **se persona fisica:** cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il

presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

- **se soggetto diverso da persona fisica:** denominazione sociale, sede e codice fiscale. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- per entrambi:
 - i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; il numero di azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiori né superiore ai limiti di legge;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione della Cooperazione.

L'organo amministrativo una volta accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di

Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - i. del capitale sottoscritto
 - ii. dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - iii. dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;
- d) A contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo amministrativo;
- e) Ad osservare le delibere dell'assemblea dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società;
- f) A concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:
 - i. Partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;
 - ii. Partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;
 - iii. Contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni della loro destinazione;

- iv. Mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2422 del codice civile.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale, scioglimento, liquidazione, se il socio è diversa da persona fisica;

In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione alla società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli

amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 46 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

La domanda di recesso deve essere consegnata mediante lettera raccomandata A.R. anche consegnata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 46 e seguenti oppure al tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rapporto di lavoro con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Art. 14 - Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- non sia più in grado di concorrere al

raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi;
- previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.
- Nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;
- Venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda inproseguibile il rapporto sociale;
- In qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;
- Che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 39 e 40, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Quando ricorrono particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Organo Amministrativo ha la facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 - Liquidazione della quota

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale od aumentato delle rivalutazioni di cui all'art. 28 lett. c) e d). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale indivisibile.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previsto da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

Ferme restando le precedenti disposizioni, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia persone fisiche che giuridiche.

Art. 19 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 27, punto primo lettera b), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a € 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2 (due).

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 21).

Art. 21 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto indipendentemente dall'importo sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso un anno dalla loro ammissione a semplice richiesta.

Ai soci sovventori spetta il diritto di recedere qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione del relativo regolamento del art.21 del presente statuto.

La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art. 23 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di

Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di € 500,00 (cinquecento).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione

Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 24 - Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di

Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 25 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 2344 del Codice Civile.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

Art. 26 - Strumenti finanziari e obbligazioni

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi con la possibilità di esclusione del diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c..

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al

relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 27 - Circolazione degli strumenti finanziari partecipativi

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera

raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 28 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale soprapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della

Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

**Art. 29 - Diritti patrimoniali, recesso dei soci
finanziatori e riscatto degli strumenti finanziari
partecipativi**

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci operatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- 1) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci operatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

- 2) il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92
- 3) che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori
- 4) che in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale soprapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

- 1) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;
- 2) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un

importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 50,00 (cinquanta) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge; 696283329legge696283329EUEmanuele Ungaro Non c'è nessun minimo di sottoscrizione?;
 - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - c. dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento);
2. dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
3. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
4. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
5. dalla riserva straordinaria;
6. dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;
7. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti 5) e 7), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento dalla Società.

La riserva divisibile di cui al punto 6) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

La Società non prevede alla emissione dei titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

La società può costituire, con apposita delibera adottata

dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall'art. 2447-bis e seguenti del codice civile.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 31 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 19.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 32 - Bilancio di esercizio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli prioritariamente in funzione delle misure determinate dalle norme di legge e, successivamente:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- f) ad eventuale ristorno in favore dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dal presente statuto;
- g) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge **e fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori**, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c), d) ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili ai sensi delle precedenti lett. c), e) e f) fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori

Art. 33 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lett. B) della Legge 142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita

delibera che dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio l'erogazione di ristorni, nella misura e con i criteri determinati da apposito regolamento, che verrà deliberato dall'assemblea. E comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci finanziatori prevista dal precedente art. 32

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 34 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato;
- e)
- 'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria;
- f) l'Assemblea speciale degli obbligazionisti, qualora necessaria;

1

Art. 35 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. anche consegnata a mano, messaggio di posta elettronica, anche ordinaria, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea può tenersi mediante mezzi di comunicazione elettronici, come precisato nell'art. 39.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 36 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n. 142 del 2001;
- 8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
- 9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;
- 10) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- 11) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

1. Sulle modifiche di statuo sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui

- all'art.2514 del Codice Civile;
2. Sull'emissione degli strumenti finanziari;
 3. Sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
 4. Sull'approvazione dei regolamenti ad essa demandati dal presente statuto;
 5. Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;

L'Assemblea straordinaria non delibera in merito:

1. Alla fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
2. All'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
3. All'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
4. Agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
5. Al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, poiché tale materia, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo;

Si applica in ogni caso l'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 37 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia, per le deliberazioni, concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i soci aventi diritto al voto.

Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere dell'Assemblea ordinaria riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 12 di cui al precedente art. 33 sia espresso anche per corrispondenza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere

inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 38 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Non è ammesso il voto segreto.

All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di Brescia alla quale la Cooperativa è aderente.

Art. 39 - Voto ed intervento

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di cinque altri soci aventi diritto al voto.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea

dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) Sia consentito al Presidente all'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) Sia consentito al soggetto verbalizzante, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) Vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Art. 40 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla Legge.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Art. 41 - Assemblea speciale per i possessori di strumenti finanziari

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi

del diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:

- a. Sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti alla categoria;
- b. Sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art.2526 del Codice Civile;
- c. Sulla nomina e la revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. Sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alle tutele dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- e. Sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- f. Sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari;

L'Assemblea speciale viene convocata dall'organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nomina dei titoli posseduti.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art. 2421 n.1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 42 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Fino ad un terzo degli amministratori possono essere nominati dai soci finanziatori se previsto nella delibera di emissione dei relativi strumenti finanziari partecipativi.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.

Gli stessi amministratori non possono essere rieletti per un numero di mandati superiore a quello previsto dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi nei gli organi amministrativi di altre imprese.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

Art. 43 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'art. 2544 del Codice Civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ai sensi dell'art. 2381 c. 5 del Codice Civile, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 44 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e

nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

In assenza della formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora sia presente la maggioranza dei membri del consiglio stesso e dei componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli aventi diritto di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Art. 45 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato. se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione

dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancata sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

in caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 46 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Art. 47 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 48 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci finanziatori.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato

dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 49 - Revisione legale

Nel caso in cui sia stato nominato il Collegio Sindacale e che quest'ultimo sia integralmente costituito da Revisori Legali dei Conti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, la cooperativa, ai sensi dell'articolo 2409 bis 3° co. C.C. potrà affidare al Collegio la revisione legale dei conti.

In caso contrario, o comunque per volontà assembleare, verrà nominato un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione, iscritta nel registro di cui al comma precedente.

TITOLO VII SCIoglimento

Art. 50 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 51 - Scioglimento anticipato e liquidazione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si verificano le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies C.C., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo ..., lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;

- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 52 - Clausola Compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c. le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio finanziatore.

Art. 53 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).
- b. tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all' art. 10 e seguenti c.p.c.; Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative, in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti. Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio finanziatore

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 54 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 55 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 56 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

- a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 57 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dal titolo VI del libro V dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

FIRMATO IN ORIGINALE:

GAZZORELLI DANIELE

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 7.03.2005 n. 82.